



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2011/08.02/000113-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI MODIFICA GESTIONALE DELL'ALLEVAMENTO AVICOLO SITO IN VIA DELLA FERROVIA, 9 NEL COMUNE DI GENOLA.

PROPONENTE: SOCIETÀ AGRICOLA FRATELLI TEALDI S.S. DI TEALDI CLAUDIO E GIANLUCA - VIA GRANETTA N. 26 - 12040 GENOLA. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- In data 17.05.2018 con prot. n. 36907, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica, presentata da parte del Sig. Claudio TEALDI, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Fratelli Tealdi s.s. di Tealdi Claudio e Gianluca con sede legale in Via Granetta n. 26 a Genola;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 65 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii "*modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o all'allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2)*";
- la Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 23 maggio 2018 al 6 luglio 2018;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 38632 del 23.05.2018, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti, risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - con nota prot. ric. n. 44753 del 14.06.2018 l'**ASL CN1** ha comunicato che, a seguito dell'esame della documentazione ricevuta da parte della Commissione Edilizia Complessa del Dipartimento di Prevenzione, non si rileva la sussistenza di particolari problematiche dal punto di vista igienico sanitario.
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Il progetto consiste nella modifica gestionale di un allevamento avicolo in via della Ferrovia, 9 nel comune di Genola, proposto dalla ditta Società Agricola Fratelli Tealdi s.s. di Tealdi Claudio e Gianluca. L'allevamento rientra tra gli impianti definiti IPPC ai sensi del D.lgs 59/05 ed è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Cuneo con determina n. 276 del 19/03/2013. Il progetto prevede la modifica delle metodologie gestionali con conseguente aumento del numero dei capi allevati ma non prevede alcun intervento strutturale sull'impianto costituito da nove capannoni, dove verranno stabulati potenzialmente circa 235.145 polli da carne (broilers), a terra su lettiera integrale.

La produzione, durante l'anno, verrà ripartita in 5,8 cicli di allevamento della durata di 56 giorni ciascuno, intervallati da circa 7 giorni di vuoto sanitario durante i quali si procederà alla pulizia e disinfezione dei locali di allevamento.

I pulcini verranno introdotti, entro 24 ore dalla schiusa, in apposite aree, delimitate da reti, in ambiente preventivamente disposto con lettiera di lolla di riso, mangiatoie ed abbeveratoi nella giusta posizione e riscaldamento funzionante.

Il tutto nel rispetto della normativa riguardante il benessere animale ed in virtù della richiesta di deroga, depositata presso l'ASL di riferimento, per cui sia possibile stabulare fino a 39 Kg di peso vivo per mq.

Infine si fa presente che, poco più a nord (circa 500m), il medesimo proponente è proprietario di un altro allevamento avicolo per il quale ha presentato un progetto per modifica gestionale senza intervento strutturale (Via Battitore, Loc. Battola, Comune di Genola).

- In data 10 luglio 2018, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Atteso che,

- ai fini del presente atto si è provveduto con idonea modalità al rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 31 gennaio 2018 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*";

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Vista la nota prot. di ric. n. 44753 del 14.06.2018 dell'**ASL CN1**, in premessa richiamata.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 10 luglio 2018, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 17.05.2018 con prot. n. 36907, da parte del Sig. Claudio TEALDI, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Fratelli Tealdi s.s. di Tealdi Claudio e Gianluca con sede legale in Via Granetta n. 26 a Genola, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che la modifica gestionale dell'allevamento esistente - che pur prevedendo l'aumento di circa il 47% del numero di capi rispetto alla situazione attuale e

conseguente aumento di circa il 30% di produzione effluente zootecnico ed il 40% di emissioni di ammoniaca - non determinerà significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi, già fortemente connotati dall'attività in essere, anche in considerazione del fatto che:

- non sono previsti interventi di ampliamento delle strutture di allevamento,
- le tecniche di stabulazione sono già allineate alle BAT,
- l'azienda non prevede né stoccaggio né spandimento agronomico "in situ" della pollina prodotta che viene interamente ceduta ad impianti autorizzati alla produzione di energia elettrica, limitando così le emissioni locali connesse alla gestione diretta di effluenti zootecnici.

2. DI SUBORDINARE l'esclusione di cui al precedente punto 1, al rispetto delle seguenti prescrizioni, finalizzate ad ottimizzare il progetto dal punto di vista ambientale e da ritenersi vincolanti ai fini dell'istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e di ogni altro provvedimento autorizzativo necessario:

- Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni in atmosfera di ammoniaca dovrà essere predisposta una nuova valutazione basata non soltanto sull'utilizzo del software Net-IPPC ma tenendo conto anche degli sfoltimi programmati (a tal proposito possono essere utilizzati fattori di emissione o di produzione di azoto al campo differenziati in funzione del peso, oppure possono essere sviluppati bilanci di massa dell'azoto somministrato ed escreto).

Tale valutazione inoltre dovrà fare riferimento alla proposta di Piano Regolatore dell'aria approvato in data 5 giugno 2017.

In particolare nel documento <http://www.regione.piemonte.it/amiente/aria/dwd/PRQA.pdf> sono indicati gli interventi e le misure sul contenimento delle emissioni da applicare nel comparto agricoltura e zootecnia.

- In caso si dovessero manifestare criticità in merito alle emissioni odorigene la ditta dovrà provvedere alla predisposizione di un studio di approfondimento facendo riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 ad oggetto "L.R.43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno".
- Al fine di limitare la visibilità dell'impianto di allevamento dal contesto circostante, sarebbe opportuno prevedere la messa a dimora, lungo tutto il perimetro aziendale, di una barriera verde, utilizzando preferibilmente specie arboree ed arbustive autoctone, distribuite a gruppi ed alternate, evitando eccessive geometrizzazioni.

SEGNALA

3. che l'azienda proponente dovrà provvedere all'aggiornamento della comunicazione ex Reg. reg. 10/R-2007 sull'Anagrafe Unica Aziendale datata 09.03.2018;

STABILISCE

4. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

5. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

6. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE VICARIO
dott. Luciano FANTINO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale